



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
CITTA' PATRIMONIO DELL'UMANITA'

REGOLAMENTO
PER L ASSISTENZA ECONOMICA
A PERSONE E FAMIGLIE
IN STATO DI BISOGNO

TITOLO I

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto del Comune di Palazzolo Acreide, i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi di assistenza economica finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

ARTICOLO 2 – FINALITA'

Il servizio di Assistenza Economica è finalizzato a contrastare la povertà e l'emarginazione sociale attraverso percorsi personalizzati che tendono al contenimento del disagio e all'acquisizione dell'autonomia.

ARTICOLO 3 – DESTINATARI

Sono destinatari potenziali degli interventi di cui al presente regolamento le persone e/ i nuclei familiari residenti nel territorio comunale da almeno un anno i cui redditi non consentono il raggiungimento e il mantenimento di un accettabile livello di qualità della vita e che si trovano in una situazione di grave disagio e rischio di emarginazione sociale.

Per nucleo familiare deve intendersi di norma quello definito dall'articolo 4 del D.P.R. n. 223 del 30/05/1989, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico.

Gli interventi, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'ente, sono estesi anche alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti qualora si verifichino inderogabili e temporanee necessità socio-sanitarie o assistenziali che richiedono interventi non differibili.

ARTICOLO 4 – ACCESSO AGLI INTERVENTI

La domanda per accedere agli interventi in parola va presentata, utilizzando l'apposita modulistica, all' ufficio Servizi Sociali del Comune, il quale fornisce, attraverso i propri assistenti sociali ed il personale amministrativo, ogni informazione necessaria e l'assistenza nella compilazione e nel perfezionamento della documentazione da produrre. Nell'istanza deve essere riportata con completezza e veridicità la situazione economica (reddituale e patrimoniale) del richiedente e del suo nucleo familiare, indicando specificamente gli introiti percepiti da ciascun componente ed ogni elemento del patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto alla data delle richieste. L'istanza ha valore di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000; l'eventuale rilascio di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l'uso e l'esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero sarà deferita all'Autorità Giudiziaria e comporterà la decadenza ed il recupero dei benefici indebitamente percepiti. E' lasciata facoltà ai richiedenti di corredare la domanda con ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o di disagio del richiedente e del suo nucleo familiare.

ARTICOLO 5 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE

L'accesso alle prestazioni economiche è consentito in relazione al "minimo vitale" che rappresenta la soglia minima di reddito ritenuta indispensabile al soddisfacimento delle fondamentali esigenze di vita.

Il "minimo vitale" viene calcolato secondo la quota base mensile corrispondente al trattamento mensile minimo I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti periodicamente rivalutata secondo gli indici ISTAT e tenuto conto della composizione del nucleo familiare. Ai fini del suddetto calcolo non sono considerate persone stabilmente conviventi i familiari ospiti di strutture residenziali e/o in stato di detenzione.

Ai fini della valutazione del "minimo vitale" dell'intero nucleo familiare vengono sommate le quote percentuali dei singoli componenti:

- 1) persona singola: 100% della quota base mensile
- 2) capo-famiglia: 75% della quota base mensile:
 - coniuge a carico: 25% della quota base mensile
 - familiare a carico da 0 a 14 anni: 35% della quota base mensile
 - altri familiari a carico: 15% della quota base mensile.

ARTICOLO 6 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI REDDITI

Per redditi familiari si intendono tutte le entrate percepite nel periodo precedente alla presentazione della domanda da ciascun componente del nucleo, a prescindere dalla loro natura e dalla loro rilevanza IRPEF, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali obbligatorie per legge. (quindi dovranno essere dichiarati anche tutti i redditi esenti IRPEF quali indennità di accompagnamento, invalidità civile, rendite INAIL, buono sociale, pensioni di guerra, ecc).

Vanno conteggiate nei redditi familiari anche eventuali rendite patrimoniali (ad esclusione della rendita catastale riferita all'abitazione principale), ancorché figurative, come pure ogni introito fisso o variabile percepito.

Non vengono considerate a detrazione dei redditi mensili eventuali trattenute riferite ad anticipazioni o a cessioni di quote degli emolumenti dovuti, se non prescritti da disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o attinenti ad obbligazioni alimentari (ad esempio mantenimento del coniuge separato e dei figli) omologate dal Tribunale.

ARTICOLO 7 – ISTRUTTORIA

Per ciascuna richiesta possono essere effettuate due tipi di indagini:

1. DIRETTA: attraverso la visita domiciliare effettuata dall'assistente sociale che nella relazione avrà cura di evidenziare la situazione socio-economica del nucleo familiare;
2. INDIRETTA: attraverso, se necessario, accertamenti a mezzo dei VV. UU. E di altri uffici competenti (ufficio di collocamento).

La proposta di contribuzione, documentata e motivata, verrà discussa da una commissione composta dal Dirigente o un suo delegato, un funzionario amministrativo e

l'assistente sociale proponente. La definizione del contributo, assunto mediante provvedimento dirigenziale, verrà effettuata dal Dirigente o un suo delegato.

La determinazione dirigenziale di concessione o diniego del contributo è un provvedimento definitivo; avverso tale atto è esperibile ricorso all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 8 – MOTIVI DI ESCLUSIONE

Costituiscono motivi di esclusione dal contributo di integrazione al minimo vitale:

1. mancata presentazione della documentazione richiesta
2. reddito del nucleo familiare superiore al minimo vitale;
3. incongruenza fra quanto dichiarato ed il tenore di vita mantenuto dal richiedente;
4. rifiuti di accedere ad attività lavorativa, ivi compresi i cantieri di lavoro, o, cessazione volontaria dell'attività lavorativa;
5. quando gli obbligati al mantenimento del richiedente, ai sensi dell'art. 433 del codice civile abbiano i mezzi per soddisfare completamente il loro obbligo. Il contributo del Comune è ammesso, qualora sia provato in non intervento del donatario e/o dei civilmente obbligati al mantenimento e in questo caso sarà sempre fatta salva l'azione di rivalsa nei loro confronti.

ARTICOLO 9 – VERIFICHE E RIVALSE

IL Servizio sociale può effettuare, anche per il tramite del Comando di Polizia Municipale, la verifica sulla situazione socio-economica del nucleo familiare.

Sulle dichiarazioni di cui al precedente articolo 4 può esercitarsi altresì verifiche attraverso la Guardia di Finanza, secondo le vigenti disposizioni in materia.

I cittadini che fruiscono indebitamente di interventi dell'Amministrazione Comunale in seguito a dichiarazioni mendaci o all'esibizione di documenti falsi sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito illecitamente e sono deferiti all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 496 del codice penale.

TITOLO II **FORME DI INTERVENTO**

ARTICOLO 10 – FORME DI INTERVENTO

Gli interventi economici si articolano:

1. assistenza economica continuativa
2. assistenza economica straordinaria finalizzata
3. contributo alle persone di passaggio
4. buoni alimentari
5. spese funerarie per gli indigenti
6. assistenza economica finalizzata – servizio civico.

Tutte le forme di aiuto economico concesse dall'Amministrazione, ai sensi del presente regolamento, non fanno sorgere diritto di continuità per gli anni successivi.

ARTICOLO 11 – ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

Si tratta di un intervento economico mensile a beneficio di nuclei familiari e persone che non possono soddisfare autonomamente i propri bisogni fondamentali (malati terminali, malati di SLA, malati di AIDS, etc.)

L'intervento è erogato per la durata di tre mesi , rinnovabili, previa verifica delle situazioni socio-economiche degli utenti.

L'entità dell'assistenza non potrà essere superiore a euro 250,00 mensili.

L'intervento economico potrà essere interrotto in qualsiasi momento qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate.

ARTICOLO 12 – ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA FINALIZZATA

Si tratta di un intervento economico straordinario finalizzato, rivolto a persone o nuclei che si trovano a far fronte ad un improvvisa e particolare situazione di disagio economico dovuta a spese eccezionali e/o contingenti o da altri eventi tali da incidere e modificare negativamente l'equilibrio familiare.

Tale contributo può essere concesso anche in presenza di un reddito superiore a quello indicato nel minimo vitale (in ogni caso non superiore al doppio del minimo vitale).

L'entità dell'assistenza non potrà superare 1.000,00 euro annuali.

Interventi a carattere straordinario per esigenze urgenti e contingibili vengono erogati per spese riguardanti per esempio:

- consistenti spese mediche non coperte dal SSN
- situazioni eccezionali conseguenti a calamità naturali o incidenti fortuiti;
- ricoveri temporanei in strutture socio-sanitarie;

Il beneficiario del contributo straordinario dovrà debitamente documentare ogni spesa.

L'assistenza economica straordinaria non può essere richiesta per lo stesso motivo a più Enti.

ARTICOLO 13 – CONTRIBUTO ALLE PERSONE DI PASSAGGIO

Per garantire una minima autonomia alla persone di passaggio in situazione di bisogno assistenziale è consentita, l'erogazione da parte del Responsabile di Area di una somma di denaro o altra prestazione sufficiente a far fronte alle esigenze primarie temporanee al solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale

ARTICOLO 14 – BUONI ALIMENTARI

IL Servizio Sociale, valutatene l'opportunità nell'ambito della finalizzazione dell'intervento, può eccezionalmente erogare o sostituire in tutto o in parte l'erogazione monetaria con buoni per l'acquisto di generi alimentari.

L'erogazione di buoni alimentari esclude, tranne casi particolari, qualunque altra forma di intervento economico.

Hanno diritto chi ha un ISEE al di sotto del minimo vitale.

A tale scopo stipula appositi protocolli d'intesa con supermercati e negozi alimentari presenti in Città in cui sono previste delle restrizioni sulla vendita di alcolici.

ARTICOLO 15 - SPESE FUNERARIE PER GLI INDIGENTI

Qualora presso le strutture ospedaliere pubbliche o private decedano soggetti indigenti privi di assistenza familiare o appartenenti a nuclei familiari che versano in uno stato di disagio economico tale da non consentire il sostentamento delle spese funerarie, l'Amministrazione Comunale interviene accollandosi la spesa relativa all'acquisto della cassa funebre, tipo economico, e le spese funerarie. Analogo intervento assistenziale si eroga nel caso in cui il decesso dell'indigente avvenga nella propria abitazione, ubicata nel territorio comunale.

TITOLO III

ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA – SERVIZIO CIVICO

ARTICOLO 16 - SCOPO DEL SERVIZIO

Il servizio civico è un'attività lavorativa di pubblico interesse che può essere svolta da tutti i cittadini residenti, da almeno un anno, nel Comune di Palazzolo Acreide, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, privi di una occupazione e in stato di bisogno.

Obiettivo principale del servizio civico è quello di disincentivare ogni forma di mero assistenzialismo ed esso tende a stimolare o recuperare l'autosufficienza delle persone o nuclei familiari.

ARTICOLO 17 – TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA'

Le attività da effettuare mediante il servizio civico sono:

1. servizio di custodia, vigilanza, manutenzione, apertura e chiusura di strutture pubbliche (palestre, biblioteca, campi sportivi, cimitero, ecc.);
2. servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
3. servizio di aiuto a disabili ed anziani;
4. servizio di pulizia strade e locali comunali;
5. servizio raccolta rifiuti differenziati;
6. qualsiasi altra attività che l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno avviare.

ARTICOLO 18 – NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO CIVICO

L'incarico per servizio civico che il Comune affida a soggetti bisognosi, inoccupati o disoccupati, non costituisce rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, in quanto trattasi di attività a carattere occasionale e resa esclusivamente a favore della città, di natura assistenziale, le cui prestazioni non sono soggette a IVA.

ARTICOLO 19 – COMPENSO E DURATA DEL SERVIZIO CIVICO

Il compenso orario del servizio è di Euro 6,00 all'ora per un massimo di cinquanta ore mensili e dovrà svolgersi per tre ore giornaliere.

L'assenza dal servizio non può superare il 10% delle ore lavorative mensili previste. Qualora tale limite fosse superato e non giustificato da idonea documentazione, l'interessato decadrà dall'incarico assegnatogli.

In caso di assenza motivata, il servizio non espletato dovrà essere reso successivamente previo accordo con gli uffici Servizi Sociali.

La vigilanza su tale servizio è affidata alle Aree di pertinenza dei servizi espletati.

ARTICOLO 20 – MODALITA' DI ACCESSO

Per accedere al servizio civico, i cittadini interessati, dovranno presentare ai Servizi Sociali del Comune apposita istanza, redatta su modulo predisposto dagli stessi Uffici.

Nell'istanza dovranno essere dichiarati:

- la composizione del nucleo familiare;
- la mancata presentazione di analoga istanza da parte di altri componenti il nucleo familiare del richiedente;
- l'aver o no usufruito, nel corso dell'anno o in quello precedente alla presentazione dell'istanza di altro servizio civico
- la disponibilità a prestare la propria opera consapevole che in nessun caso detta prestazione può assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione;
- Lo stato civile

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Certificato ISEE dell'anno precedente
- Certificato medico attestante l'idoneità fisica a svolgere le attività di cui all'articolo 18 del presente regolamento
- Copia codice fiscale e carta identità

L'Amministrazione procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, salve fatte le dichiarazioni di legge, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con l'obbligo di restituzione delle somme, fino al quel momento indebitamente percepite.

Per ogni nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare, potrà essere avviato un solo componente maggiorenne, tenendo conto che il diritto/dovere alle prestazioni d'opera ricade in primo luogo sul capofamiglia, in secondo luogo sul coniuge o su altro componente del nucleo in età lavorativa.

ARTICOLO 21 – ESCLUSIONE DAL SERVIZIO CIVICO

In caso di rinuncia al servizio civico per rifiuto di svolgere l'attività, o in mancanza di presentazione dell'interessato alla prima convocazione, senza giustificati motivi, si procederà all'esclusione e nel contempo l'utente non potrà accedere a qualsiasi altra forma di assistenza erogata dal Comune per la parte restante dell'anno.

Si procederà pure all'esclusione nel caso che l'assistito, nel corso del servizio civico, consegua redditi di qualsiasi natura tale da raggiungere il minimo vitale, facendo salvo il compenso per il servizio già prestato.

ARTICOLO 22 - COMUNICAZIONI PER VARIAZIONI REDDITUALI

L'utente del servizio civico si impegna a comunicare l'eventuale variazione della situazione reddituale e occupazionale entro quindici giorni dal suo verificarsi.

ARTICOLO 23 - RECESSO

I beneficiari avviati all'attività lavorativa, possono per giustificati motivi, recedere dall'incarico affidato, previa tempestiva comunicazione scritta, protocollata e inviata ai servizi sociali.

ARTICOLO 24 - ASSICURAZIONE

L'amministrazione Comunale provvederà ad assicurare gli assistiti durante la prestazione dell'opera mediante apposita polizza contro gli infortuni che dovessero subire durante la prestazione d'opera..

ARTICOLO 25 - PAGAMENTO DELL'ASSEGNO ECONOMICO

Il pagamento dell'assegno economico previsto sarà effettuato dall'Ufficio finanziario in base alla determinazione di liquidazione adottata dai Servizi Sociali.

La determinazione di liquidazione sarà adottata previo rilascio da parte dei responsabili delle attività cui sono adibiti gli assistiti, di attestazione di effettivo svolgimento delle stesse e per il numero delle ore previste.

ARTICOLO 26 - FINANZIAMENTO DELL'ASSISTENZA

Il finanziamento del servizio civico sarà assicurato, tenuto conto delle disponibilità dell'Ente e del fabbisogno rilevato dall'Ufficio per l'anno precedente.

I sussidi come sopra determinati possono essere proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza della somma stanziata in bilancio, qualora l'applicazione dei criteri predetti comporti una spesa superiore alla disponibilità.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 27 – FUNZIONI DI INDIRIZZO

L'Assessore con delega ai Servizi Sociali verifica l'andamento generale del servizio di assistenza economica, propone alla Giunta l'adozione di indirizzi, linee guida e di eventuali misure straordinarie o sperimentali per contrastare fenomeni insorgenti e nuove povertà.

ARTICOLO 28 – ABROGAZIONI

All'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia di assistenza economica.

ARTICOLO 29 – RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono in quanto applicabili le norme delle Leggi Nazionali e Regionali e successive modificazioni.

ARTICOLO 30 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, entrerà in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni, che decorreranno successivamente alla esecutività della relativa Deliberazione di approvazione.

INDICE

TITOLO I

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Finalità
- Articolo 3 - Destinatari
- Articolo 4 - Accesso agli interventi
- Articolo 5 - Criteri di determinazione del minimo vitale
- Articolo 6 - Criterio per la determinazione dei redditi
- Articolo 7 - Istruttoria
- Articolo 8 - Motivi di esclusione
- Articolo 9 - Verifiche e rivalse

TITOLO II

FORME DI INTERVENTO

- Articolo 10 – Forme di intervento
- Articolo 11 – Assistenza economica continuativa
- Articolo 12 – Assistenza economica straordinaria finalizzata
- Articolo 13 – Contributo alle persone di passaggio
- Articolo 14 – Buoni alimentari
- Articolo 15 – Spese funerarie per gli indigenti

TITOLO III

ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA – SERVIZIO CIVICO

- Articolo 16 – Scopo del servizio
- Articolo 17 – Tipologia delle attività
- Articolo 18 – Natura giuridica del servizio civico
- Articolo 19 – Compenso e durata del servizio civico
- Articolo 20 – Modalità di accesso
- Articolo 21 – Esclusione dal servizio civico
- Articolo 22 – Comunicazione per variazioni reddituali
- Articolo 23 – Recesso
- Articolo 24 – Assicurazione

Articolo 25 – Pagamento dell’assegno economico

Articolo 26 – Finanziamento dell’assistenza

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 – Funzioni di indirizzo

Articolo 28 – Abrogazioni

Articolo 29 – Rinvio

Articolo 30 – Entrata in vigore

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.